



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 DEL 06-02-20

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2020-2022 E DELLO SCHEMA DI BILANCIO PER IL PERIODO 2020-2022 E DEI DOCUMENTI ALLEGATI - ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 16:45, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	Sindaco	P
PIEROTTI LORENZO	Vice Sindaco	P
MANGANO FRANCESCO	Assessore	P
MOTTI SARA	Assessore	P
BRACONI ANDREA	Assessore	P
Caponi Carlotta	Assessore	P

Partecipa il Vice Segretario Generale BARBARA PALTRICCIA

Presenti n. 6 - Assenti n. 0 - In carica n. 6 - Totale componenti n. 6.

Assume la Presidenza il Sig. CRISTIAN BETTI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs 126/2014, il quale ha introdotto nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al decreto sopra citato, ed il principio contabile applicato relativo alla competenza finanziaria, allegato 4/2 al medesimo decreto, come modificati ed integrati dai decreti ministeriali successivi alla loro approvazione;
- l'art. 151, comma primo, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale *“gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale..”*, ed il comma 3, ove si prevede che, *“il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio nel periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione annuale”*;
- l'art. 11, comma 14, del D.Lgs 118/2011, stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;
- il D.M. 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31/03/2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 174, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in base al quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno ed il comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'Organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 del medesimo decreto;
- l'art. 170 del decreto appena citato il quale stabilisce che entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione e l'analoga previsione contenuta nel punto 4.2 del Principio contabile allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011;
- il punto 9.3 del principio contabile sulla programmazione, allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale stabilisce la procedura di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- la legge 27/12/2019, n. 160, il D.L. 124/2019, nonché gli altri provvedimenti normativi emanati in precedenza contenenti disposizioni incidenti sul bilancio di previsione;

RICHIAMATI altresì gli articoli 12-13-14 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13/12/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO che, inoltre, a decorrere dall'anno 2016, anche il Comune di Corciano è tenuto ad affiancare alla contabilità finanziaria la contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria,

prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, di cui all'art. 4 del D.Lgs 118/2011;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 124 del 25/07/2019 e del Consiglio comunale n. 67 del 26/09/2019 che hanno approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito al periodo 2020-2022;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.Lgs 118/2011, il quale prevede lo schema di bilancio di previsione finanziario (allegato 9 al decreto), costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri;

RICHIAMATO il punto 9.4 del principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale disciplina la struttura del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 stabilisce che al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre a quanto previsto dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO il principio contabile sulla programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale fornisce, ai punti da 9.6 a 9.11, informazioni di dettaglio per la compilazione dei prospetti di cui al punto precedente;

VISTO l'art. 18-bis del D.Lgs 118/2011, il quale prevede che gli enti locali allegano al bilancio di previsione il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», come previsto dal D.M. 22/12/2015;

VISTO in particolare l'art. 1 del D.M. appena sopra richiamato, il quale prevede che gli enti adottano il piano degli indicatori a decorrere dal bilancio del triennio 2017-2019;

RICHIAMATO inoltre l'art. 172 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che sono allegati al Bilancio di previsione:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;

TENUTO CONTO che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019, ha introdotto il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale stabilisce che *“in considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati”* e che l'art. 1, comma 779, della L. 160/2019 ha previsto che *“per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018, hanno eliminato il previgente “pareggio di bilancio”, di cui ai commi 465 e seguenti della L. 232/2016, e stabilito che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, di cui all'allegato 10 al D.Lgs 118/2011;

TENUTO CONTO che per effetto delle modifiche apportate agli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali dalla L. 145/2018, con contestuale superamento delle regole del “pareggio di bilancio”, la commissione ARCONET, con la FAQ n. 33 del 21/02/2019, ha chiarito che *“I commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della “Verifica equilibri” allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo, le disposizioni sopra richiamate decorrono dall'esercizio 2021. Ciò premesso,*

ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 alla BDAP, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, possono non compilare il “Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

RILEVATO tuttavia che, secondo quanto sancito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 20/2019 del 17/12/2019, restano ancora applicabili le disposizioni contenute nell'art. 9 della L. 243/2012, relative al rispetto da parte degli enti locali di un saldo finanziario di competenza non negativo, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, pur considerando rilevanti al fine del suo conteggio l'avanzo di amministrazione applicato ed il fondo pluriennale vincolato, secondo i principi dettati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 15/07/2019, con la quale è stato individuato il “gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Corciano, ai sensi del principio contabile sul bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, del D.Lgs 118/2011, il quale disciplina il contenuto della nota integrativa, nonché il punto 9.11, del principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, dove è ulteriormente dettagliato il contenuto minimale del citato documento;

VISTO altresì il comma dell'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008 che impone di allegare al Bilancio di Previsione il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 62, comma 8, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni, il quale stabilisce che gli enti locali allegano al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 11, comma 5, del D.Lgs 118/2011, stabilisce alla lettera g) che nella nota integrativa al bilancio devono essere riportati gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55, della L. 244/2007, il quale stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali previste dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.42, c. 2, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 56, della L. 244/2007, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

RILEVATO inoltre che l'art. 21 del D.Lgs 50/2016 prevede altresì che le amministrazioni aggiudicatrici approvano il programma biennale dell'acquisto di beni e servizi;

RICHIAMATO il decreto ministeriale n. 14 del 16/01/2018, il quale ha approvato le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali;

RICHIAMATE altresì le disposizioni del Principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011 che disciplinano il Documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento allo stesso;

TENUTO CONTO che in base al punto 8.2 del Principio contabile appena sopra richiamato, la parte n. 2 della Sezione Operativa del D.U.P. include la programmazione in materia di lavori pubblici (programma triennale e aggiornamenti annuali), personale (programmazione del fabbisogno del personale) e patrimonio (elenco dei beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione) e ulteriori strumenti di programmazione;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 del D.Lgs 175/2016, il quale stabilisce che *“nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio”*;

TENUTO CONTO inoltre che in base al principio applicato della competenza finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, nel Bilancio di previsione deve essere obbligatoriamente iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato in base ai criteri stabiliti dal punto 3 e dall'esempio 5 del citato principio;

TENUTO CONTO del documento previsionale predisposto dall'ufficio personale d'intesa con il servizio finanziario sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione del personale dipendente e la relativa spesa di ciascun Servizio, considerando i miglioramenti economici maturati e quelli che matureranno nell'anno seguente, anche per nuovi contratti di lavoro;

RICHIAMATO l'art. 187, commi 3, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del D.Lgs 267/2000;

RILEVATO che nel bilancio di previsione 2020-2022 si procede ad applicare quote dell'avanzo di amministrazione presunto accantonato, risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, al fine di dare copertura a spese giudiziali, e quote dell'avanzo di amministrazione vincolato, per un importo complessivo di € 94.011,30, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

TENUTO CONTO che è stato verificato l'importo del risultato di amministrazione presunto sulla base del preconsuntivo relativo alle entrate ed alle spese vincolate e tutte le altre entrate e spese dell'esercizio precedente, le cui risultanze sono riportate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato allo schema di bilancio di previsione 2020-2022, come previsto dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'art. 187 sopra richiamato;

VERIFICATO che alla data di approvazione dello schema di bilancio non ricorre nessuna delle condizioni ostantive all'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato, di cui all'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000;

ESAMINATA la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (sezione operativa periodo 2020-2022), predisposta al fine di adeguare di documento di programmazione già approvato alle mutate normative, e per apportare allo stesso le correzioni ritenute più opportune alla programmazione operativa dell'Ente;

ESAMINATI gli schemi del bilancio di previsione riferito al periodo 2020-2022, predisposti dal servizio finanziario ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 118/2011 e degli articoli 151, commi 1°, 2° e 3°, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base delle disposizioni dei Principi contabili allegati 4/1 e 4/2 al D.Lgs 118/2011;

CONSIDERATO che detti schemi sono stati predisposti sulla base delle proposte formulate dai Responsabili dei singoli servizi, secondo quanto previsto anche dall'art. 13 del regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria ha verificato la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, come risultante dal parere allegato allo schema di bilancio di previsione;
- che lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto ai sensi delle normative sopra richiamate;
- che in particolare la nota integrativa la bilancio è stata predisposta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs 118/2011 e dal Principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011;
- che lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo, all'equilibrio economico-finanziario, per il triennio 2020-2022 ed all'equilibrio di cassa, per l'anno 2020;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio previsto dall'art. 1, commi 819 e seguenti, della L. 145/2018;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del vincolo di saldo finanziario (cosiddetto "pareggio di bilancio"), previsto dall'art. 9 della L. 243/2012, come risultante dal prospetto riportato nella nota integrativa;
- che nello schema di bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato determinato secondo il criterio meglio specificato nel parere del Responsabile dell'Area economico-finanziaria, evidenziando in particolare che l'ente si è avvalso della facoltà di ridurre la quota minima da accantonare al fondo per l'anno 2020 dal 95% al 90%, come concesso dall'art. 1, comma 79, della L. 160/2019, sussistendo le condizioni ivi previste, come indicato nel parere del Responsabile finanziario;
- che in sede di definizione dello schema di bilancio è stato quantificato il fondo rischi spese legali, previsto dal principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, punto 5.2 lettera h);
- che nello predisposizione dello schema del bilancio di previsione è stata valutata la necessità di inserire, tra le voci di spesa, l'accantonamento relativo alle perdite dei soggetti partecipati, previsto dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016;
- che inoltre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022 rispetta gli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs 267/2000, tenendo conto:
 - della disposizione dell'art. 1, comma 460, della L. 232/2016, il quale stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal*

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche”;

- della norma dell'art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015, come modificata dal D.L. 210/2015, dall'art. 1, comma 442, della L. 232/2016, dall'art. 1, comma 867, della L. 205/2017 e dall'art. 57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019, la quale consente di utilizzare per il periodo 2018-2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione;

DATTO altresì che risultano altresì allegati allo schema di Bilancio di Previsione 2020-2022:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione o copia (per quelli non pubblicati) del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, relativi, in particolare, ai seguenti soggetti facenti parte del “gruppo amministrazione pubblica”, individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 15/07/2019:

Ente	Tipologia
Autorità Umbra Idrico e Rifiuti (AURI)	Ente strumentale partecipato – art. 11-ter, c. 2, D.Lgs 118/2011
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato – art. 11-ter, c. 2, D.Lgs 118/2011
Fondazione Ecomuseo “Colli del Tezio”	Ente strumentale partecipato – art. 11-ter, c. 2, D.Lgs 118/2011
Fondazione “Pietro Tiranti”	Ente strumentale partecipato – art. 11-ter, c. 2, D.Lgs 118/2011
Umbria Digitale Soc. cons. a r.l.	Società controllata – art. 11-quater D.Lgs. 118/2011

evidenziando in proposito che la fondazione ecomuseo “Colli del Tezio” non risulta aver pubblicato il bilancio nel proprio sito istituzionale e che la stessa si è rifiutata di fornire i

medesimo bilancio e che, per quanto attiene alla Fondazione “P. Tiranti”, il cui bilancio non è pubblicato nel sito istituzionale è stato allegato il bilancio dell’esercizio 2018;

- la deliberazione della Giunta comunale **in data odierna** di verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- le seguenti deliberazioni relative alle aliquote, tariffe, maggiori detrazioni e limiti di reddito, relative ai tributi locali ed alle tariffe per i servizi locali:
 - deliberazione della Giunta in data odierna relativa alla conferma per l’anno 2020 delle tariffe della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, fatta eccezione per la rivalutazione prevista dalla legge;
 - deliberazione della Giunta in data odierna relativa alla conferma delle tariffe per l’anno 2020 dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - deliberazione della Giunta comunale in data odierna relativa alla proposta al Consiglio Comunale per l’anno 2020 dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF e della soglia di reddito di esenzione;
 - deliberazione della Giunta comunale adottata in data odierna, relativa alle tariffe degli asili nido, della refezione scolastica, del trasporto scolastico e del servizio di prolungamento orari e tempi integrati;
 - deliberazione della Giunta comunale 58 del 23/03/2015 (tariffe musei e teatro comunale);
 - deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 07/03/2016 (tariffe locali stabilmente destinati a riunioni non istituzionali e per celebrazione matrimoni);
 - deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 18/10/2018, avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe degli impianti sportivi comunali;
 - deliberazione della Giunta comunale in data odierna di determinazione della percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il parere redatto ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal Responsabile dell’area Economico-Finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale in data odierna di destinazione dei proventi e delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.;
- lo schema di programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e assistenza anni 2020-2022, previsto dall’art. 3, comma 55, L. 244/2007;
- il prospetto attestante il rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 296/2006;
- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», come previsto dal D.M. 22/12/2015;

TENUTO CONTO che si provvederà all’approvazione delle aliquote relative all’IMU e delle tariffe della TARI entro i termini stabiliti in via derogatoria per l’anno 2020 dall’art. 1, comma 779, della L. 160/2019 (30/06/2019), per l’IMU, e dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019 (30/04/2019), per la TARI e che, nelle more dell’approvazione delle stesse, le previsioni del bilancio sono state effettuate come specificato nella nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022;

DATO ATTO altresì che la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, che viene presentato al Consiglio comunale unitamente allo schema di bilancio di previsione, contiene, nella Parte n. 2 della Sezione Operativa:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed il relativo elenco annuale 2020, redatti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016;
- il programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 15/10/2019;
- il piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili ricadenti nel territorio comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per il triennio 2020-2022, di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008;
- il programma biennale 2020-2021 relativo alle acquisizioni di beni e servizi, previsto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO che l'obbligo di redazione del piano triennale concernente misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni, previsto ai sensi dell'art. 2, commi 594-599 della L. 244/2007, è stato eliminato dall'art. 57 del D.L. 124/2019, con decorrenza dal 2020;

RICHIAMATO il punto 8.2 del principio contabile applicato all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale stabilisce che: “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”;

DATO ATTO che con l'approvazione della schema della nota di aggiornamento del D.U.P. si provvede altresì all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 14/2018 e che si provvederà alla sua approvazione nei termini previsti dal comma 6

dell'art. 5 del D.M. citato (*..gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del codice approvano i medesimo documenti entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000*);

DATO ATTO inoltre che la nota relativa alle operazioni di finanza derivata in essere richiesta dall'art. 62, comma 8, del D.L. 112/2008 è oggi inclusa, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera g), del D.Lgs 118/2011 nella nota integrativa al bilancio di previsione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 15, comma 1, lett. b) del medesimo decreto, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati e delle tipologie in categorie, è trasmessa, a fini conoscitivi, al Consiglio, contestualmente alla proposta di bilancio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'opportunità di approvare:

- lo schema della nota integrativa del Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022, nonché i documenti programmatori in essa contenuti, ove non già specificatamente approvati con separate deliberazioni;
- lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, nonché i relativi allegati, da presentare all'Organo consiliare unitamente al parere dell'organo di revisione ai sensi di quanto disposto dall'art. 174 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che con l'approvazione dello schema della nota di aggiornamento del D.U.P. si provvede altresì, in base al punto 8.2 del principio contabile applicato all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, all'approvazione dei documenti programmatori nello stesso contenuti ed in particolare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ed il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell'ente, fermo restando quanto sopra relativamente al programma triennale dei lavori pubblici ed al relativo elenco annuale e tenuto conto che si è già provveduto all'approvazione del fabbisogno del personale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario Generale, del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ciascuno per le proprie competenze, e di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO:

- il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2, allegati al D.Lgs 118/2011;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, riferito al periodo 2020-2022 (**ALLEG. A, B, C, D, E, F**);

- 2) di dare atto che sono altresì approvati, in quanto contenuti nel DUP, come previsto dal paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i seguenti documenti programmatori:
 - a. programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2022, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 14/2018 (**ALLEG. C**);
 - b. piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili ricadenti nel territorio comunale di Corciano non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, composto dall'elenco dei beni comunali alienabili o valorizzabili e dall'elenco dei beni per i quali è necessario provvedere ad accatastamento ed a trascrizione ai fini dichiarativi della proprietà comunale per il triennio 2020-2022 (punto 3 della parte seconda della sezione operativa del D.U.P. 2020-2022) (Alleg. E);
- 3) di dare atto che il programma triennale di fabbisogno del personale 2019-2021 esteso al 2022, inserito comunque nel DUP, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 15/10/2019;
- 4) di adottare contestualmente il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed il relativo elenco annuale 2020, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 14/2018, dando atto che la sua approvazione è rimessa al competente Consiglio comunale al termine del periodo di pubblicazione previsto dal D.M. 14/2018 nei termini specificati dal citato articolo, evidenziando comunque che il programma è inserito nella sezione operativa dello schema della nota di aggiornamento del D.U.P. e che nella sezione operativa di quest'ultimo documento sono comunque inseriti gli investimenti e la realizzazione di opere pubbliche che l'Amministrazione intende porre in essere nel triennio e le relative fonti di finanziamento, anche ai sensi di quanto stabilito dal punto 5.3.12 del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs 118/2011;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 112/2008, l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili ricadenti nel territorio comunale di Corciano non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ne determina:
 - a. la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici, con decorrenza dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale per le misure di salvaguardia, e dall'approvazione per gli effetti di variante urbanistica;
 - b. l'effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e la produzione degli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituitivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n.133/2008;
 - c. l'adozione di variante al Piano Regolatore Generale secondo la procedura semplificata di variante urbanistica connessa all'approvazione del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni, in applicazione dell'art. 18 comma 3 della legge regionale Umbria n. 11/2005 e ss.mm.ii., ove prevista;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al punto 2-b) della presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- 7) di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, allegato alla presente deliberazione, con le seguenti previsioni di competenza:

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.444.922,62			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		94.011,30 0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.135.522,16	181.603,00	181.603,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.293.309,46	17.836.005,68	18.003.005,68	18.033.005,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.455.184,70	1.149.526,72	1.049.838,79	1.024.415,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.648.265,65	2.439.656,96	2.148.359,04	2.147.459,04
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.766.328,52	1.566.473,02	586.368,00	586.368,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.241.613,65	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale entrate finali	24.404.701,98	23.991.662,38	22.787.571,51	22.791.248,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti	515.237,00	515.237,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.858.959,75	11.433.000,00	11.433.000,00	11.433.000,00
Totale titoli	41.778.898,73	40.939.899,38	39.220.571,51	39.224.248,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	43.223.821,35	43.169.432,84	39.402.174,51	39.405.851,38
Fondo di cassa finale presunto	137.680,40			

SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00

<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	19.165.086,68	20.621.284,74	20.755.561,11	20.771.567,99
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		181.603,00	181.603,00	181.603,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.015.032,03	4.322.549,68	458.502,90	478.502,90
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	25.180.118,71	25.943.834,42	22.214.064,01	22.250.070,89
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	792.598,42	792.598,42	755.110,50	722.780,49
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.113.423,82	11.433.000,00	11.433.000,00	11.433.000,00
Totale titoli	43.086.140,95	43.169.432,84	39.402.174,51	39.405.851,38
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	43.086.140,95	43.169.432,84	39.402.174,51	39.405.851,38

- 8) di approvare inoltre la nota integrativa e tutti gli altri allegati al Bilancio di previsione, meglio dettagliati nel successivo punto 13;
- 9) di approvare l'allegato schema di Programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e assistenza anni 2020-2022, di cui all'art. 3, comma 55, della L. 244/2007, dando atto che la spesa complessiva iscritta nello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 ammonta ad €. 1.426,50 (2020), € 300,00 (2021) ed € 300,00 (2022);
- 10) di dare atto che:
- lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo, all'equilibrio economico-finanziario, per il triennio 2020-2022 ed all'equilibrio di cassa, per l'anno 2020;
 - le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del vincolo dell'equilibrio di bilancio previsto dall'art. 1, commi 819 e seguenti, della L.145/2018;
 - le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del vincolo di saldo finanziario (cosiddetto "pareggio di bilancio"), previsto dall'art. 9 della L. 243/2012, come risultante dal prospetto riportato nella nota integrativa;
 - nello schema di bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato determinato secondo il criterio meglio specificato nel parere del Responsabile dell'Area economico-finanziaria;
 - nella predisposizione dello schema di bilancio è stato valutato l'importo da iscrivere nel fondo rischi spese legali, previsto dal principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, punto 5.2 lettera h);
 - nello schema del bilancio di previsione non è stato inserito, tra le voci di spesa, l'accantonamento relativo alle perdite dei soggetti partecipati, previsto dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016, in quanto non ricorrono le condizioni di legge;

- lo schema del bilancio di previsione 2020-2022 rispetta gli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs 267/2000, tenendo conto, tra l'altro:
 - della norma dell'art. 1, comma 460, della L. 232/2016, in tema di destinazione dei i proventi per permessi di costruire;
 - della norma dell'art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015, come modificata dal D.L. 210/2015, dall'art. 1, comma 442, della L. 232/2016, dall'art. 1, comma 867, della L. 205/2017 e dall'art. 57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019 la quale consente di utilizzare per il periodo 2020-2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione;
- 11) di inviare i predetti documenti al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000;
 - 12) di presentare al Consiglio Comunale, a norma dell'art. 14 del regolamento di contabilità dell'Ente, i predetti atti unitamente agli allegati, alla relazione dell'Organo di revisione ed alla proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 8 al D.Lgs 118/2011, che deve intendersi approvata con la presente deliberazione, mediante trasmissione ai Consiglieri tramite gli strumenti informatici in dotazione all'Ente atti a garantire la tempestività e la piena conoscenza della proposta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio;
 - 13) di dare atto che sono allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:
 - ALL. 1 bilancio di previsione 2020-2022;
 - ALL. 1.1 gestione entrate
 - ALL. 1.2 gestione spese
 - ALL. 1.3 riepilogo generale entrate per titoli
 - ALL. 1.4 riepilogo generale uscite per titoli
 - ALL. 1.5 riepilogo generale uscite per missioni
 - ALL. 1.6 quadro generale riassuntivo
 - ALL. 1.7 equilibri di bilancio
 - ALL. 1.8 risultato di amministrazione presunto+elenco quote accantonate e vincolate
 - ALL. 1.9 composizione fpv per missioni e programmi anni 2020-2021-2022
 - ALL. 1.10 composizione fcde anni 2020-2021-2022
 - ALL. 1.11 limiti indebitamento
 - ALL. 1.12 funzioni delegate
 - ALL. 1.13 utilizzo contributi comunitari
 - ALL. 2 nota integrativa;
 - ALL. 3 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione o copia (per quelli non pubblicati) del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, riferiti in particolare ai soggetti indicati in;
 - ALL. 4 deliberazione della Giunta comunale **in data odierna** di verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
 - ALL. 5 deliberazioni relative alle aliquote, tariffe, maggiori detrazioni e limiti di reddito, relative ai tributi locali ed alle tariffe per i servizi locali;

- ALL. 5.1 deliberazione della Giunta comunale in data odierna relativa alle conferme per l'anno 2020 delle tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, fatto salvo l'adeguamento di legge;
- ALL. 5.2 deliberazione della Giunta in data odierna relativa alla conferma delle tariffe per l'anno 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- ALL. 5.3 deliberazione della Giunta comunale in data odierna relativa alla proposta al Consiglio Comunale per l'anno 2020 dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e della soglia di reddito di esenzione;
- ALL. 5.4 deliberazione della Giunta comunale in data odierna di determinazione della percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2020;
- ALL. 5.5 deliberazione della Giunta comunale adottata in data odierna, relativa alle tariffe degli asili nido, della refezione scolastica, del trasporto scolastico e del servizio di prolungamento orari e tempi integrati;
- ALL. 6 tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ALL. 7 parere redatto ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;
- ALL. 8 deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/02/2019 di destinazione dei proventi e delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.;
- ALL. 9 schema di programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e assistenza anni 2020-2022, previsto dall'art. 3, comma 55, L. 244/2007;
- ALL. 10 prospetto attestante il rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006;
- ALL. 11 proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, predisposta secondo lo schema allegato al D.Lgs 118/2011;
- ALL. 12 il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», come previsto dal D.M. 22/12/2015;

14) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza richieste dalla citata disposizione di legge, tenuto conto del termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, fissato al 31/03/2020, nonché dei termini previsti dal D.Lgs 267/2000 e dal vigente regolamento di contabilità per il parere del collegio dei revisori dei conti e per il deposito del bilancio e dei relativi allegati per l'approvazione consiliare.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
CILLO FRANCESCO

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
PALTRICCIA BARBARA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE*
BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE *
BARBARA PALTRICCIA

IL PRESIDENTE*
CRISTIAN BETTI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Il Vice Segretario Generale *
BARBARA PALTRICCIA

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate